**46/2026**

**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice delegato,

letta l'istanza del curatore,

visto l'art. 216 CCII,

autorizza la vendita nei termini di cui all'istanza, anche avvalendosi di soggetti specializzati quale IVG, sulla base della stima effettuata ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;

il curatore informerà il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, 9° comma.

Si comunichi.

Venezia, 12/10/2026.

Il giudice delegato

Marco Campagnolo